



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 178

del 17/07/2014

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2014- APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **17,00** nella sala delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni	Sindaco	ASSENTE
Boccia Ferdinando Fiore	Vice Sindaco	PRESENTE
Di Cicco Gino	Assessore anziano	PRESENTE
Paciotti Francesco	Assessore	PRESENTE
Verdecchia Roberto	Assessore	PRESENTE
Angelini Luca	Assessore	PRESENTE
De Angelis Gabriele	Assessore	ASSENTE
Petricola Patrizia	Assessore	ASSENTE

Presiede il **Vice Sindaco** Dott. Boccia Ferdinando Fiore

Assiste il **Segretario Generale** Dott.ssa Catino Anna Maria

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _____;

LA GIUNTA COMUNALE



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell'allegato "A";

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui all'allegato "B";

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di dichiarare che le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni siano stabilite per l'anno 2014 negli importi e per le fattispecie di imposizione indicate nell'allegato "A1" alla presente deliberazione accluso per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

3) Di pubblicare la delibera riguardante l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2014, come disciplina il D.Lgs. del 14.03.2013 n° 33;

Inoltre la Giunta, stante l'urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Allegato "A"
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82533

SETTORE **SETTORE 2-RAG GENERALE E FIN PARTECIP-SERV INFORMA**
UFFICIO **SERV.04 TRIBUTI**
PROPONENTE **ASSESSORE BOCCIA FERDINANDO FIORE**
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE

Viste le disposizioni contenute nel Capo I del D.Lgs. 507/93 in materia di Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

Visto il vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità e sul Diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 21/12/2002;

Atteso che con l'art. 11, comma 10, della L. 449/97, così come modificato con l'art. 30, comma 17, della L. 488/99, viene stabilito che: "Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

Visto inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata -

Ravvisata l'opportunità di continuare ad applicare per l'anno 2014 il disposto dell'art. 11, comma 10, della L. 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni, unicamente ai diritti sulle pubbliche affissioni;

Visti:

- a) l'articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2011, n. 216, che ha abrogato l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (conv. in Legge n. 126/2008) con il quale era stato disposto il blocco degli aumenti tributi locali a partire dal 28 maggio 2008 contestualmente all'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale;
- b) l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha abrogato l'articolo 77-bis, comma 30 e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in Legge n. 133/2008) nonché l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, norme con le quali il legislatore aveva ulteriormente confermato il divieto di aumento



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali sino alla completa attuazione del federalismo fiscale;

Atteso quindi che a partire dal 1° gennaio 2012 è stato definitivamente superato il blocco degli aumenti dei tributi locali e che, conseguentemente, gli enti locali possono incrementare le aliquote e le tariffe entro i limiti massimi eventualmente fissati per legge;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D.Lgs. del 14.03.2013 n°33 che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 430 del 20/12/2012 con la quale si stabilivano le tariffe relative all'Imposta sulla pubblicità ed al Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2013;

Ritenuto opportuno di dover modificare per l'anno 2014 le medesime misure tariffarie dell'anno 2013 sia riguardo all'Imposta comunale sulla pubblicità che riguardo al Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

Richiamato l'articolo 3, comma 16-*sexies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale ha demandato ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere;

Visto l'articolo 1 del DM Economia e finanze 26 luglio 2012 (GU n. 185 del 9 agosto 2012), il quale esenta dal pagamento dell'imposta l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non eccede i seguenti limiti:

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Considerato che con l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 viene stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti gli articoli 42, 48 e 169 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dichiarare che le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni siano stabilite per l'anno 2014 negli importi e per le fattispecie di imposizione indicate nell'allegato "A1" alla presente deliberazione accluso per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

3) Di pubblicare la delibera riguardante l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2014, come disciplina il D.Lgs. del 14.03.2013 n° 33;

4) Di rendere la deliberazione conseguente alla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

"ALLEGATO A1"

PARTE PRIMA - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

1) PUBBLICITA' ORDINARIA (Artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

Durata: - per anno solare	euro	8,00
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	euro	1,00

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa ed illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: -per anno solare	euro	15,450
- non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione	euro	1,50

1.3 Per la pubblicità di cui punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%: per quella di superficie superiore a mq.8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale all'imposta base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (Artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata: - per anno solare	euro	7, 50
- non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	euro	1,00

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate dal punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | | | |
|----|---|------|--------|
| a) | per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | euro | 35,000 |
| b) | per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | euro | 25,000 |
| c) | per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | euro | 15,000 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta viene maggiorata del 100%, in conformità all'Art. 7, c. 7, del D.Lgs. n. 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, nei casi previsti dalle norme.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (Art. 14, c. 1, 2 e 3)

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- | | | |
|--|------|--------|
| -Durata: - per anno solare | euro | 25,000 |
| - non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese | euro | 2,50 |

Per la durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto dell'impresa, su applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4) PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (Art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

- | | | |
|---------------------------|------|------|
| Durata: - per ogni giorno | euro | 2,00 |
|---------------------------|------|------|



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- per la durata superiore a 30 giorni si applica:
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di euro 2,00
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di euro 1,00

5) PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (Art. 15, c.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di giorni o frazione, è pari a:

euro 10,00

6) PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (Art. 15, c.2)

Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

euro

35,00

7) PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (Art. 15, c.3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta è dovuta nella misura di:

euro 18,00

8) PUBBLICITA' VARIA (Art. 15, c.4)

Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla qualità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

euro 2,00

9) PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (Art. 15, c.5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

euro 5,00

10) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON GRU MOBILI, GRU A TORRE E MACCHINE DA CANTIERE (DM 26 luglio 2012)

Ai sensi del DM Economia e finanze del 26 luglio 2012 (GU n. 186 del 9 agosto 2012) emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 16 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. n. 44/2012), l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Nel caso in cui la cui superficie complessiva del marchio superi il limite dimensionale sopra indicato l'imposta e' dovuta, per anno solare, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo i criteri e le modalità stabilite per la pubblicità ordinaria.

11) RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 16)

Si applicano le riduzioni previste con il D.Lgs.507/93.

Le riduzioni non sono cumulabili.

12) ESENZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 17)

Sono esenti le forme pubblicitarie previste con il D.Lgs.507/93.

13) MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'Art. 7 del D.Lgs.n. 507/93.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle seguenti misure:

- 1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e per i periodi di seguito indicati:
- | | | |
|--|------|------|
| - per i primi 10 giorni | euro | 1,00 |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | euro | 0,30 |

1.1.1 Per affissioni realizzate con fogli di dimensione multipla a 70x100 o con più fogli di dimensione fino a 70x100, che realizzino entrambe affissioni di superficie complessiva superiore al metro quadro, e per i periodi di seguito indicati:

- | | | |
|--|------|------|
| - per i primi 10 giorni | euro | 1,20 |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | euro | 0,60 |

1.2 Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

1.4 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

1.5 Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

1.6 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2) AFFISSIONI D'URGENZA (Art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di euro 15,00 per ogni commissione.

3) RIDUZIONI DEL DIRITTO (Art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per le fattispecie previste con il D.Lgs.507/93.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, l'imposta ed il diritto sono maggiorati del 40% per le attività svolte nelle aree ricadenti nelle zone in categoria speciale.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Allegato "B"
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82533

P A R E R I

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della **GIUNTA COMUNALE** avente per oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2014- APPROVAZIONE TARIFFE.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, **PARERE FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, li 10.02.2014

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità Contabile, **PARERE FAVOREVOLE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, li 10.02.2014



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Catino Anna Maria

Il Vice Sindaco

F.to Dott. Boccia Ferdinando Fiore

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.

La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati

L'impiegato responsabile

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, li 18-07-2014

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

F.to Claudio De Tiberis

Copia della presente deliberazione è **stata affissa in data odierna all'albo pretorio**, per la pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, li 18-07-2014

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il 18-07-2014 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 02-08-2014 compreso;

Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;

SI CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati reclami il prot. n. dal Sig.

Avezzano, li _____

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

F.to Claudio De Tiberis

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE